



# COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Protocollo num. 14557  
Prop. 29574  
Ord. n. 38

Altavilla Vicentina, 17/10/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comune di Altavilla Vicentina risulta inserito nella zona "IT 0511 - Agglomerato Vicenza", come definito con la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 e nel PRTRA;
- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto del 17/10/2006 n. 3195 che approva la nuova zonizzazione, approvata dal CIS, del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, per cui il Comune di Altavilla Vicentina è stato classificato come "A1 Agglomerato";
- la Regione Veneto con Deliberazione di n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 6 settembre 2018 ai comuni capoluogo e alle province ha:
- ribadito che dal 1° ottobre 2018 l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano



con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali classificati Euro 3;

- confermato le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei livelli emergenziali 1 e 2;

**Considerato che:**

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;

**Rilevato che:**

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

**SEMAFORO VERDE - nessuna allerta:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM10;

**SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

**SEMAFORO ROSSO- Livello di allerta 2:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 " in particolare l'art. 5 comma 1;

- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 del vigente "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e

per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità del 21/04/1999 n. 163, per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3748 del 26/11/2004 relativa a "I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico sono esonerati da qualsiasi restrizione della circolazione" e la successiva Delibera di Giunta Regionale dell'11/04/2006 n. 963 che modifica il punto 2) della D.G.R. n. 3748/2004 per cui "i veicoli d'epoca d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione internazionale."

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";

- il verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 6/09/2018 pervenuto in data 05/10/2018 - Prot. 13919;

#### **Considerato che:**

• le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, i motori diesel tradizionali, i veicoli a benzina non catalizzati, i motori a due tempi contribuiscono in misura elevata all'inquinamento, in quanto non dotati o insufficientemente dotati di un sistema di abbattimento efficace delle particelle; ed inoltre, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione e dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

- il territorio comunale, per la sua conformazione e sviluppo urbano, è attraversato dall'autostrada A4 Venezia-Torino, dalla Strada Regionale 11 e Strada Provinciale 34, ed inoltre da più zone industriali e commerciali;

#### **Valutati :**

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) provinciale del 20/9/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## ORDINA

dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:30, da Lunedì a Venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, nelle zone evidenziate in colore rosso dell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, e le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

### 1. divieto di circolazione per:

- a) **gli autoveicoli alimentate a benzina Euro 0 ed Euro 1;**
- b) **i motoveicoli e i ciclomotori a due tempinon catalizzati di classe Euro 0** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **gli autoveicolialimentate a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;**
- d) **i veicoli commerciali** di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a diesel;

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta (Euro 0,...) di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (Euro 0 - Euro 1...) di appartenenza del veicolo.

**Si precisa che i ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.**

**2. divieto di** utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

**3. spegnimento degli autobus** nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

**4. divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante (secondo modalità stabilite dall'art. 56 della L.R. 11/2014);

### 5. riduzione delle temperature massime:

- per il riscaldamento civile a 19°C( + 2°C di tolleranza) nelle abitazioni, uffici e assimilabili, spazi ed esercizi commerciali, spazi per attività sportive, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, centri medici, case di riposo e scuole.
- per il riscaldamento negli edifici industriali e artigianali e assimilabili a 17°C( + 2°C di tolleranza).

## ESCLUSIONI

sono esclusi dalle presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro 1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
5. veicoli ad alimentazione diesel classificati Euro 3 dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es.: dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali GPL o gas metano;
6. veicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati, con targa non civile (anche sotto copertura) della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
7. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1";
8. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) e al servizio di Aziende, Comunità e Scuole;
9. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
11. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati (Enti Locali, AIM Vicenza SpA, Viacqua SpA, ULSS, ARPAV, Poste, ENEL, IPAB, Istituti di Vigilanza privata) che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali), e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensore, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b), c), d) ed e) della Legge 12/06/1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi di informazione pubblica e privata) purché siano facilmente individuabili con simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate del veicolo;
12. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
13. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
14. autovetture targate CD e CC;
15. veicoli adibiti a cerimonie nuziali e carri funebri. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
16. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
17. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
18. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
19. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro**;
20. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
21. veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
22. veicoli condotti da ultrasessantacinquenni purché residenti nel Comune di Altavilla Vicentina ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle

patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/92, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
26. veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del DPR 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, **muniti di targa prova**;
27. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
28. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, o dei loro accompagnatori, con copia della prenotazione o in alternativa provvisti di **autocertificazione**;
29. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari e i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
30. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio e dipendenti, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
31. veicoli dei professionisti di cantieri edili, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
32. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92.

**Tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibire a richiesta dei Corpi di Polizia e di Polizia Locale.**

#### **AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

#### **MANDA**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

#### **RICORDA**

che le dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" comporta responsabilità penali;

#### **SANZIONI**

- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al punto 1 del presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e art.13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada": *"Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici (15) a trenta (30) giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."* **Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento;**

- che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 267/2000: *"La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."*; e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

#### **INVITA**

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.

c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

#### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale Unione dei Comuni Terre del Retrone per quanto di competenza - Creazzo;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, - 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Altavilla Vicentina;
- Società Vicentina Trasporti s.r.l. (STV), Via Milano 78, 36100 Vicenza;
- Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1-Agglomerato";
- Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Altavilla Vicentina, Viale Vicenza n. 68 - 36077 Altavilla Vicentina;
- Settore Trasporti, AIM Vicenza S.p.A., Contrà Pedemuro S.Biagio n. 72 - 36100 Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

#### **INFORMA**

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni presso l'Ufficio competente del procedimento, il Servizio Ambiente Territorio;

- a norma dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Segretario Generale/Direttore 1°Area Segreteria dott. Francesco Sorace, Municipio, Piazza della Libertà 1.

**IL SINDACO**  
**Claudio Catagini**